



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 302054 DEL 15/07/2020

PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE DI RASSEGNE, LABORATORI E PERFORMANCE TEATRALI SITI IN CANNAREGIO N. 3150 A VENEZIA – TEATRO GROGGIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Comune di Venezia è proprietario dell'immobile sito in Cannaregio n. 3150 a Venezia, individuato al Catasto Fabbricati Sez. Venezia, Foglio 012, Mappale 11;
- detto edificio denominato teatro Groggia è inserito nel Parco della Villa stessa ed ha accesso principale dal giardino pubblico e accesso di servizio da fondamenta Riformati. Gli spazi aperti al pubblico sono accessibili a portatori di handicap su sedia a ruote;
- gli spazi in questione di 202,26 mq, si sviluppano con un sistema distributivo consono alla destinazione d'uso originaria, ovvero spazi per attività teatrali;
- il volume del teatro è così suddiviso: platea a doppia altezza per 99 posti a sedere con sedie mobili, palco aperto, senza sipario, di dimensioni 340 cm x 700 cm, h 90 cm accessibile tramite scaletta, 2 servizi igienici per l'utenza privi di antibagno di cui uno per disabili, area tecnica regia (luci, suono...), nel retropalco 2 locali tecnici e 2 servizi igienici con antibagno e al primo piano due camerini, spazio biglietteria;
- si considera quale inventario specifico descrittivo dello stato di fatto e degli arredi, quello redatto dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura con nota prot. n. 338541 del 04/07/2019 dal quale risultano le attrezzature, gli arredi, le dotazioni tecnologiche presenti nella struttura di proprietà dell'Amministrazione;
- il Teatro Groggia è dotato di dichiarazione di agibilità prot. n. 1164/LLPP del 09/06/2000 del restauro e risanamento conservativo e di licenza di agibilità prot. n. 251645 del 23/05/2018 per il locale multiuso al Parco Groggia per attività espositive e manifestazioni di pubblico spettacolo;

Visti

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19/06/2017 ad oggetto "Attuazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/02/2016, assegnazione di beni immobili alle Direzioni e conseguenti modifiche al funzionigramma";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 ad oggetto "INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI AL FINE DI COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, SOCIALI, AMBIENTALI, SCOLASTICHE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE";
- la determinazione dirigenziale n. 1313 del 15/07/2020;

Atteso che

- l'immobile è soggetto a vincolo culturale e a tutela paesaggistica ai sensi delle parti II e III del D.lgs. n. 42/2004, detto anche *Codice dei beni culturali* (decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 239/1962, trascritto alla locale Conservatoria dei registri Immobiliari in data 30/04/1962, per vincolo di interesse ai sensi della l. 1 giugno 1939, n. 1089);
- eventuali spese sostenute per l'effettuazione di opere di ristrutturazione e messa a norma dei locali, previamente autorizzate, documentate e congruite dalla competente Direzione

- Lavori pubblici, saranno scomutate dal canone dovuto per l'utilizzo degli spazi per l'intera durata della concessione;
- sarà cura del concessionario provvedere all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proposte negli ambienti concessi;
 - il canone concessorio a base d'asta per l'utilizzo degli spazi, così come quantificato ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia, è pari ad € 1.944,00 annui;
 - i consumi energetici saranno a carico del concessionario del bene;

Considerato che l'Amministrazione comunale, tra le attività che sostiene, è orientata a:

- promuovere l'utilizzo del proprio patrimonio edilizio esistente, promuovendo e sostenendo specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, assegnando gli spazi secondo procedimenti di evidenza pubblica;
- promuovere e sostenere le attività di carattere culturale di significativa valenza, organizzate con soggetti qualificati che operano nel territorio, mettendo a disposizione strutture e capacità organizzative;
- provvedere allo sviluppo e diffusione della cultura, con particolare attenzione alle iniziative di rilevanza per coinvolgimento territoriale rivolte in particolare a giovani/adolescenti, dandone informazione e coinvolgendo la cittadinanza;
- assegnare il teatro Groggia mediante procedura ad evidenza pubblica, in virtù dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni, a far data dal 2 settembre 2020;

Ritenuto pertanto di

- rendere fruibile alla collettività lo spazio del teatro Groggia attraverso l'eventuale ristrutturazione e la messa a norma dei locali, previamente autorizzate, documentate e congruite dalla competente Direzione Lavori pubblici;
- porre in capo al soggetto assegnatario del bando in oggetto, gli oneri per l'esecuzione delle opere necessarie per il restauro e la messa a norma dei locali;

RENDE NOTO

Che possono essere presentate le domande per la concessione dello spazio per anni uno, presso l'immobile di proprietà comunale denominato Teatro Groggia destinato ad enti del Terzo Settore registrati nel Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia con prevalente attività teatrale, che rientra tra gli scopi statutari, per l'organizzazione e lo svolgimento di rassegne, laboratori e performance teatrali rivolti in particolare ai giovani, e disponibilità di personale tecnico, di sala e biglietteria e di un numero adeguato di addetti gestione emergenza.

dall'[art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[art. 2635 del c.c.](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [artt. 2621 e 2622 del c.c.](#);

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p.](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[art. 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 06/09/2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

L'esclusione di cui ai punti precedenti va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del c.p. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni indicate dall'art. 80 d.lgs. 50/2016:

- presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[art. 30, comma 3](#) del d.lgs. 50/2016;

- fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [artt. 110 del d.lgs. 50/2016](#) e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

- tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o decadenza ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- sanzione interdittiva di cui all'[art. 9, comma 2, lettera c\) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#);

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55](#);
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [artt. 317 e 629 del c.p.](#) aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/07/1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689](#);
 - rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[art. 2359 del c.c.](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) d.lgs. 50/2016 e art. 17 l. 68/99 in materia di "Norme per diritto al lavoro dei disabili" (*scegliere tra le due seguenti opzioni*):
- di non essere assoggettato alla l. 68/99;
 - essere assoggettato alla l. 68/99 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- ai sensi dell'art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e di applicare le norme contrattuali di settore:
n. dipendenti occupati - CCNL applicato.....
Agenzia delle Entrate competente
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'[art. 42, comma 2](#) di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) d.lgs. 50/2016 e di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;
- di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni, clausole e modalità riportate nel Bando;
- di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al Bando;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare la convenzione per la concessione del bene, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, accettandone le condizioni;
- di non avere in corso contenziosi rilevanti, debiti e liti pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo;
- di essersi registrato/a nel Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia in <https://www.comune.venezia.it/it/content/portale-dellassociazionismo> ;
- di essere in possesso di esperienza lavorativa anche non continuativa negli ultimi 3 anni in attività teatrali e/o collegate;
- che l'attività teatrale rientra tra i propri scopi statutari;
- di garantire per il regolare svolgimento degli spettacoli, la presenza di personale tecnico, di sala e biglietteria con un numero adeguato alla struttura e all'attività di addetti gestione emergenza rischio incendio (formazione rischio medio - 8 ore), addetti primo soccorso gruppo B 12 ore, con aggiornamento triennale di 4 ore;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2018, e s.m.i., di cui al d.p.r. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Data _____

FIRMA LEGGIBILE _____ (del dichiarante)

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.

ALLEGATI

- 1) Curriculum/a Vitae dei proponenti
- 2) Atto costitutivo e statuto;
- 3) Progetto organizzativo e gestionale;
- 4) Copia del documento di identità del sottoscrittore dell'istanza, dei responsabili o degli amministratori;
- 5) Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione;
- 6) Eventuale procura speciale;
- 7) Copia del bando firmato, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione.

N. B. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ogni soggetto costituente il raggruppamento anche se già formalmente costituito.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del d.p.r. 445/2000 di verificare tramite idonei controlli la veridicità ed autenticità delle attestazioni prodotte.



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE DI RASSEGNE, LABORATORI E PERFORMANCE TEATRALI IN CANNAREGIO N. 3150 A VENEZIA – TEATRO GROGGIA.

1. OBIETTIVO DEL BANDO

Obiettivo del presente bando è la presentazione di proposte di rassegne, laboratori e performance teatrali rivolti in particolare ai giovani, che contengano sia il piano delle attività da svolgere che il piano di ristrutturazione dei locali, attraverso lo strumento della convenzione.

Il Teatro Groggia, da assegnare per anni 1 (uno) mediante procedura ad evidenza pubblica in virtù dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni, a far data dal 2 settembre 2020, è una struttura complessa per dotazioni strutturali ed impiantistiche e per l'attività di Pubblico Spettacolo esercitata che richiede attività di prevenzione dei rischi, tutela degli spettatori e attuazione delle disposizioni di sicurezza. Gli spazi sono accessibili a portatori di handicap su sedia a ruote.

La convenzione per la concessione dello spazio ha durata di anni uno dal 2 settembre 2020.

2. FINALITA'

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'utilizzo del proprio patrimonio edilizio esistente, promuovendo e sostenendo specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, a mezzo dell'individuazione di alcuni spazi da assegnare agli enti del Terzo Settore.

Gli spazi del teatro Groggia sono intesi come beni strumentali per la realizzazione da parte di soggetti con esperienza in ambito teatrale, di attività di spettacoli di natura teatrale, di danza, prosa, attività di prova, corsi e laboratori di preparazione finalizzati alla formazione di artisti nelle diverse discipline teatrali, produzione di spettacoli e incontri culturali, eventi performativi. La proposta progettuale dovrà pertanto contenere un piano di utilizzo dell'immobile con l'indicazione delle attività e iniziative culturali da svolgere, coerentemente con le indicazioni riportate nel presente Bando e un progetto tecnico indicante gli interventi manutentivi da realizzare con il relativo crono programma.

3. DESTINATARI DEL BANDO

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli enti del terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 03/07/2017 art. 82 comma 5: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non, fondazioni e enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore con esperienza lavorativa anche non continuativa negli ultimi 3 anni in attività teatrali e/o collegate e disponibilità di personale tecnico, di sala e biglietteria e di un numero adeguato di addetti gestione emergenza.

Possono altresì presentare domanda di partecipazione i raggruppamenti temporanei tra soggetti di cui al precedente comma. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, tutti i soggetti costituenti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. La temporanea aggregazione "di scopo" deve dare mandato alla organizzazione capogruppo ai fini della progettazione, presentazione, attuazione e sperimentazione del progetto, la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto, la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto.

Il mandato deve risultare da scrittura privata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti del Comune concedente, per la partecipazione al presente bando, per la sottoscrizione dell'atto di concessione e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'atto di concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione Comunale potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al bando in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione:

- a) essere enti del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 03/07/2017 art. 82 comma 5;
- b) non avere subito atti di decadenza di concessioni da parte del Comune di Venezia per fatti addebitabili al concessionario stesso;
- c) non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale e della Città Metropolitana, a qualsiasi titolo;
- d) essere registrati nel Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia.

4. SOGGETTI ESCLUSI

Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure di concessione, e dal presente bando, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei reati indicati o uno dei motivi di esclusioni indicati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

5. DURATA

La durata della convenzione - concessione del Teatro Groggia è di anni uno.

All'atto di consegna dell'immobile verrà redatto apposito verbale di consegna nelle more del rilascio del nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

Alla scadenza del periodo di convenzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni di miglior utilizzo/gestione dello spazio e dell'impianto, rispetto alla sua destinazione, stabilendo condizioni normative ed economiche per una nuova procedura ad evidenza pubblica.

6. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale di utilizzo dell'immobile, in grado di illustrare le finalità e lo sviluppo delle attività che si intendono promuovere attraverso la declinazione di rassegne 2020/2021, laboratori e performance teatrali soprattutto per i giovani, che tenga conto del tessuto sociale nel quale si insedia l'attività, del target dei soggetti destinatari offrendo alle famiglie un'ampia gamma di attività tra cui scegliere. Le proposte dovranno realizzare una serie di iniziative in grado di contribuire in modo tangibile al miglioramento della qualità della vita sociale, alla riappropriazione civica dei luoghi e all'eliminazione delle diverse forme di degrado sociale. In modo particolare, ci si pone l'obiettivo di stimolare la partecipazione dei giovani a diverse esperienze aggregative e di convivenza civile nonché lo sviluppo di capacità ed occasioni di socializzazione e di vita aggregativa.

La proposta progettuale dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- a) la presentazione del soggetto giuridico proponente e dell'equipe di lavoro, con l'indicazione delle attività già svolte e in corso e i curricula del legale rappresentante e dei soci/collaboratori da impegnare nel progetto;
- b) gli obiettivi e la finalità del progetto, con la formulazione del piano annuale delle attività da realizzare all'interno dell'unità immobiliare richiesta e del target di destinatari individuato;
- c) l'indicazione delle modalità di utilizzo e apertura degli spazi assegnati e la distribuzione delle attività nelle diverse fasce orarie giornaliere e settimanali;
- d) l'indicazione delle modalità di coinvolgimento delle reti sociali e delle sinergie che si intendono sviluppare con altre realtà locali o cittadine.

Per il soggetto selezionato sarà disponibile spazio web nel sito istituzionale del Comune di Venezia per la promozione dei progetti ricadenti nel bando.

Il Comune di Venezia prevede una riserva d'uso dei beni concessi nel caso in cui necessitasse del Teatro Groggia per i propri fini istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, per un periodo di gg. 30

entro la scadenza della concessione (01/09/2020). Il Concessionario dovrà rendere disponibile la totalità (custodia, pulizie ordinarie) dell'intera struttura utilizzata che, all'occorrenza, dovrà essere liberata da eventuali attrezzature che la occupino.

7. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi a carico del concessionario derivanti dalla stipulazione dell'atto concessorio, sono:

- durata annuale della convenzione;
- pagamento del canone concessorio;
- mantenimento della destinazione d'uso dei beni e preclusione di modifiche non autorizzate;
- attuazione ed esecuzione del progetto d'uso e di valorizzazione presentato in sede di gara; gli adeguamenti e le migliorie funzionali previste, nonché le attrezzature e gli elementi durevolmente destinati a servizio ed ornamento dell'immobile resteranno ad esclusivo beneficio dell'impianto e saranno acquisiti al patrimonio comunale senza rivalsa alcuna da parte del concessionario, ad eccezione di quanto utilizzato esclusivamente per l'espletamento delle proprie attività;
- per effettuazione lavori di straordinaria manutenzione necessari all'adattamento del bene, totale scomputo dal canone concessorio, previa congruità rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici;
- preventiva autorizzazione e nulla osta all'Amministrazione Comunale al fine di effettuare gli interventi di ristrutturazione o altro tipo di intervento sui locali concessi, con scomputo totale dal canone per interventi di varia natura, stabiliti dalla competente Direzione Lavori Pubblici;
- rispetto delle prescrizioni di esercizio contenute nella licenza di agibilità prot. n. 251645 del 23/05/2018 per il locale multiuso al Parco Groggia per attività espositive e manifestazioni di pubblico spettacolo acquisita ai sensi dell'art. 80 del TULPS;
- voltura dei contratti delle utenze con conseguente pagamento delle spese per le forniture al servizio del bene (rifiuti, acqua, energia elettrica) sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici. Relativamente ai costi derivanti dalla gestione dell'impianto di riscaldamento, comprensivo dei consumi gas, gli stessi saranno forniti dal Settore Energia Impianti con cadenza semestrale;
- sostenimento degli oneri riferiti a spese di pulizia, di custodia e di manutenzione ordinaria della porzione di bene e all'uso dei beni mobili affidati a carico del concessionario; degli impianti elettrici idrici, igienico – sanitari ed in generale degli impianti a rete in ottemperanza agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività e con la gestione della sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare al D.M. 19/08/1996, al DPR 12/01/1998, D.M. 10/03/1998, d.lgs. 81/08;
- stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e una contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili (con massimali minimi ciascuna di € 1.000.000);
- restituzione dei beni nella loro integrità al termine della convenzione, salvo il normale deperimento d'uso.

L'unità immobiliare viene assegnata nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso stabilito del suddetto immobile, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici.

Eventuali interventi di pulizia/sgombero di materiali presenti, conservazione e manutenzione ordinaria sono a carico dell'aggiudicatario, che non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Inoltre, il concessionario:

- garantisce il rispetto della normativa vigente in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la presenza, per il regolare svolgimento degli spettacoli, di personale tecnico, di sala e biglietteria con un numero adeguato alla struttura e alla attività da svolgere di addetti gestione emergenza rischio incendio (formazione rischio medio - 8 ore), addetti primo soccorso gruppo B 12 ore, con aggiornamento triennale di 4 ore;
- è tenuto a sostenere in proprio cachet, contratti, prestazioni e ospitalità di personale tecnico e artistico; approntamenti tecnici, noleggi e relativi collaudi; oneri SIAE ed altre eventuali spese di legge;
- svolge in proprio o mediante collaborazioni previamente autorizzate dall'Amministrazione, le attività descritte nel programma presentato approvato dalla Commissione e potrà chiedere il rimborso spese per l'occupazione degli spazi da parte dei soggetti che faranno parte del progetto, restando titolare diretto delle obbligazioni contratte con il Comune di Venezia.

Il concessionario garantisce:

- il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo, nonché delle norme in materia di inquinamento acustico, considerati i limiti d'uso e la tipicità dell'ambiente;
- la progettazione e produzione dei materiali a stampa necessari per la promozione degli eventi, che devono in ogni caso indicare la collaborazione con l'Amministrazione, nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta concordati;
- l'esposizione per tutta la durata della concessione del calendario delle attività, unitamente agli orari di apertura al pubblico degli spazi e ai prezzi in vigore, all'interno degli stessi spazi e in luogo ben visibile al pubblico;
- l'esclusione di qualsiasi attività di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS comma 6 e/o punti di raccolta del gioco del lotto e/o superenalotto e/o scommesse di genere e di qualsiasi attività commerciale che non sia strettamente necessaria all'esecuzione del progetto culturale.

Restano in capo all'Amministrazione le funzioni di verifica.

E' fatto divieto di:

- sub-concedere in tutto o in parte la gestione dei beni concessi;
- depositare materiale sulle travi e sul controsoffitto dei camerini;
- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- manomettere le attrezzature e gli impianti degli edifici, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno, etc.);
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio;
- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, fiamme libere, (candele etc.);
- accedere al **soppalco** (area regia) o aree in cui è espressamente vietato l'accesso da apposita segnaletica.

8. IMPORTO A BASE DELLA CONCESSIONE

L'importo annuo del canone concessorio posto a base di gara per l'utilizzo degli spazi e dell'area a verde di pertinenza, così come quantificato ai sensi degli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia, è pari ad € 1.944,00 (IVA 22% esclusa) annui determinato con nota prot. n. 196445 del 05/05/2020 da parte del competente Servizio Stime del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione in bollo, se dovuto, secondo il modulo allegato al presente avviso corredata della documentazione obbligatoria in esso indicata, e cioè:

- 1) Curriculum/a Vitae dei proponenti;
- 2) Atto costitutivo e statuto;
- 3) Progetto organizzativo e gestionale;
- 4) Copia del documento di identità del sottoscrittore dell'istanza, dei responsabili o degli amministratori;
- 5) Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione;
- 6) Eventuale procura speciale;
- 7) Copia del bando firmato, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione.

Sono inammissibili le istanze:

- a) prive di sottoscrizione s/o non corredate della copia della carta d'identità del rappresentante legale;
- b) non conformi al modulo allegato;
- c) non accompagnate dalla documentazione comprovante i requisiti di ammissione.

Il dirigente del Settore Cultura provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze presentate; nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione; in mancanza il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza, pena l'esclusione dalla selezione.

10. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La Commissione aggiudicatrice appositamente nominata verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza dei prescritti requisiti in capo ai soggetti che hanno presentato l'offerta.

Il procedimento di selezione conterà delle seguenti fasi:

1. fase amministrativa: la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi, all'esame ed alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A "documentazione amministrativa";

2. fase di valutazione della documentazione relativa al progetto: la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura della busta B "Offerta progettuale" e in seduta riservata, attribuirà i punteggi secondo quanto indicato nella tabella sottoriportata, verificando in primo luogo la coerenza con le finalità d'uso del bene stabilite dalla deliberazione di G.C. n. 2/2019;

3. fase della verifica dell'offerta economica: la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura della busta C "Offerta economica" e in seduta riservata, attribuirà il punteggio secondo quanto indicato nella tabella sottoriportata.

Verranno ammessi in graduatoria solo progetti che abbiano superato il punteggio di 48/100. Nel caso di progetti collocati in graduatoria nella medesima posizione, verrà utilizzato il criterio cronologico di arrivo della domanda, attestato a mezzo di posta certificata ovvero secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

Entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando, la Commissione definirà l'aggiudicatario provvisorio e ne stilerà la graduatoria sulla base della bontà del progetto presentato; seguirà l'approvazione definitiva della graduatoria con determinazione dirigenziale.

La proposta tecnica dei soggetti ammessi sarà valutata secondo i criteri di aggiudicazione e motivazionali indicati nella tabella, riferiti a: capacità, requisiti ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi e attività da svolgere; rilevanza delle attività, iniziative e/o soluzioni proposte rispetto all'interesse pubblico generale, sociale e territoriale; modalità di coinvolgimento delle reti sociali e sinergie che si intendono sviluppare con altre realtà locali o cittadine; livello di innovazione della proposta progettuale e delle soluzioni, rispetto agli obiettivi del bando; ulteriori migliorie e interventi di recupero dell'immobile; interventi proposti di efficientamento energetico sotto il profilo della sostenibilità, dell'economicità e della performance. L'offerta economica terrà conto del rialzo offerto rispetto all'importo proposto dall'Amministrazione comunale.

Criterio di valutazione	Punteggio minimo - massimo
eventi pubblici svolti sul territorio comunale nell'ultimo triennio	0-5 Saranno valutati quantità e rilevanza degli eventi pubblici svolti fino a 5 punti
eventi pubblici svolti sul territorio metropolitano nell'ultimo triennio	0-5 Saranno valutati quantità e rilevanza degli eventi pubblici svolti fino a 5 punti
rapporti intrattenuti con gli istituti scolastici, anche metropolitani nell'ultimo triennio	0-2 Saranno valutate le quantità di collaborazioni intrattenute fino a 2 punti
attività svolte a favore delle fasce deboli (anziani, disabili, bambini), anche su territorio metropolitano nell'ultimo triennio	0-10 Saranno valutati quantità e rilevanza delle attività svolte fino a 10 punti
manifestazioni di carattere culturale tenute presso il territorio, anche metropolitano, nell'ultimo triennio e ripetitività delle stesse	0-10 Saranno valutati rilevanza delle manifestazioni svolte e ripetitività fino a 10 punti
collaborazioni tenute con Associazioni del territorio	0-2 Saranno valutate le quantità di collaborazioni intrattenute fino a 2 punti
propensione all'utilizzo condiviso dello spazio richiesto	0-5 Propensione Minima (punti 1) – Modesta (punti 2) – Buona (punti 3) – Molto alta (punti 4) - Ottima (punti 5)
indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione, privilegiando la creazione di reti	0-8 Saranno valutate le possibili ricadute positive sulla località e le utilità per la collettività fino a 8 punti
indicazione delle eventuali iniziative continuative da offrire gratuitamente ai partecipanti e/o a costi ribassati (con particolare attenzione alle fasce deboli)	0-3 Saranno valutate quantità e rilevanza delle iniziative fino a 3 punti
attività che si intendono promuovere a favore della	0-15

cittadinanza	Saranno valutati l'Elemento quantitativo per ogni iniziativa programmata sulla base di un calendario annuale e l'Elemento qualitativo sulla base della tipologia degli interventi, degli obiettivi operativi, della fascia di età cui è rivolta l'iniziativa, del numero di utenti serviti, anche in eventuale work in progress, raggio di influenza in termini di spazio e tempo, fino a 15 punti
disponibilità a provvedere alla manutenzione ordinaria del bene concesso, da offrire quale proposta economica	0-10 Disponibilità Scarsa (punti 2) – Sufficiente (punti 4) – Buona (punti 6) – Molto alta (punti 8) - Ottima (punti 10)
impegno a provvedere, a cure e spese dell'assegnatario, ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili assegnati	0-5 Impegno Scarso (punti 1) – Sufficiente (punti 2) – Buono (punti 3) – Molto alto (punti 4) - Ottimo (punti 5)
costituzione da parte delle Associazioni partner, di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con soggetto capofila e mandatario, al fine di svolgere le attività del progetto condiviso	0-5 Costituzione di ATS 5 punti

La proposta economica dei soggetti ammessi sarà valutata secondo il seguente criterio:

Criterio	Punteggio minimo - massimo
Maggior canone offerto rispetto al canone base d'asta	0-15

PONDERAZIONE:

Punteggio massimo da attribuire relativo all'offerta economica più alta (busta C): 15 punti.

Per le offerte ricevute, la Commissione attribuisce 15 punti al punteggio economicamente superiore e un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte, secondo la formula:

$$PA = \frac{OP}{OM} \times 15$$

Ove

PA = punteggio attribuito

OP = offerta prodotta

OM = offerta migliore

11. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

I soggetti aggiudicatari saranno tenuti, pena l'esclusione dalla graduatoria, ai seguenti adempimenti:

1. sottoscrizione dell'atto convenzionale in forma di scrittura privata con oneri a proprio carico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della concessione. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto per fatto imputabile al concorrente il Comune di Venezia si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, e di aggiudicare la gara così come previsto dal presente articolo;
2. presentazione del progetto e dell'eventuale computo metrico dei lavori da eseguirsi, entro 90 giorni dalla stipulazione del provvedimento concessorio del bene;
3. esecuzione dei lavori manutentivi approvati dagli uffici comunali competenti;
4. utilizzo degli spazi in modo conforme alle leggi vigenti ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al progetto presentato e approvato dall'Amministrazione Comunale;
5. presentazione entro il 1 ottobre 2020, di una rendicontazione scritta delle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene immobile per gli scopi per i quali è assegnato.

In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi di interesse pubblico, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/00, ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; in quest'ultimo caso la competente Commissione dichiara decaduto l'aggiudicatario, salvo il

risarcimento di eventuali ulteriori danni, e potrà aggiudicare la gara secondo i criteri di cui al comma seguente.

In caso di rinuncia si procederà interpellando i soggetti che seguono in ordine di classificazione nella graduatoria.

Saranno esclusi dalla graduatoria i soggetti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino avere pendenze debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per contratti in essere o già scaduti. L'Amministrazione si riserva di non assegnare il locale aggiudicato con il presente procedimento per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.

L'assegnatario è responsabile della custodia e della manutenzione dei locali, degli spazi, degli arredi e delle attrezzature concessi in uso.

Il Comune di Venezia si riserva il diritto di procedere alla decadenza della concessione del bene in caso di violazione o inadempimento derivante dagli obblighi convenzionali e il diritto di procedere alla sospensione immediata della concessione dei locali e dell'erogazione dei servizi in caso di violazione della convenzione.

12. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria proposta progettuale in un plico debitamente sigillato e controfirmato nelle modalità di seguito meglio specificate, esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:

– calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca' Farsetti - 30124 Venezia

– via Spalti, 28 – 30174 Venezia Mestre

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/08/2020, a pena di esclusione.

Farà fede il timbro/data e l'ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento del ricevimento.

Il recapito del suddetto plico dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine indicato, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Per la partecipazione al presente avviso pubblico, ciascun interessato dovrà presentare un plico sigillato e controfirmato recante la dicitura **"AVVISO PUBBLICO N. 302054/2020 PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE, LABORATORI E PERFORMANCE TEATRALI – TEATRO GROGGIA – RISERVATO NON APRIRE"** e riportare in modo ben visibile l'intestazione e l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura – piazzetta C. Battisti n. 4 - 30174 Venezia Mestre.

Nel plico – a pena di esclusione – dovranno essere inserite tre buste pure sigillate e controfirmate lungo i lembi di chiusura, contraddistinte con le lettere e le denominazioni:

- **"A – Istanza"**;
- **"B – Offerta progettuale"**;
- **"C – Offerta economica"**.

Per sigillo si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo, che aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste contraddistinte dalle lettere "A", "B" e "C", garantisca l'impossibilità di manomissione degli stessi sino al momento della gara.

Per la richiesta di sopralluogo presso il teatro Groggia, inviare una mail a affittailteatro@comune.venezia.it.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere:

BUSTA "A - ISTANZA"

A pena di esclusione dalla gara, la busta **"A - ISTANZA"**, dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione all'avviso pubblico redatta in bollo, se dovuto, conforme al modello allegato contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la quale il partecipante dichiara:

- *per le persone fisiche*, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti;
- *per le persone giuridiche*, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., data e numero di iscrizione nel Registro delle imprese o equivalente in altri paesi nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario dell'istanza.

Nell'istanza dovrà essere, inoltre, dichiarato:

- se trattasi di temporanea aggregazione di scopo;
- di non trovarsi in una delle seguenti cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dalla partecipazione a una procedura di concessione:
 - condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del c.c.;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni indicate dall'art. 80 d.lgs. 50/2016:
 - presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
 - fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del d.lgs. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
 - tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o decadenza ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;
- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essere o essere assoggettato alla l. 68/99 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) d.lgs. 50/2016 e di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;
- di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente, tutte le condizioni per la stipula del provvedimento concessorio, clausole e modalità riportate nel presente Bando;
- di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare la convenzione per la concessione del bene, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, accettandone le condizioni;
- di non avere in corso contenziosi rilevanti, debiti e liti pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo;
- di essersi registrato/a nel Portale dell'Associazionismo del Comune di Venezia in <https://www.comune.venezia.it/it/content/portale-dellassociazionismo> ;
- di essere in possesso di esperienza lavorativa anche non continuativa negli ultimi 3 anni in attività teatrali e/o collegate;
- che l'attività teatrale rientra tra i propri scopi statutari;
- di garantire per il regolare svolgimento degli spettacoli, la presenza di personale tecnico, di sala e biglietteria con un numero adeguato alla struttura e all'attività di addetti gestione emergenza rischio incendio (formazione rischio medio - 8 ore), addetti primo soccorso gruppo B 12 ore, con aggiornamento triennale di 4 ore;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2018 e s.m.i. di cui al d.p.r. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nello stesso;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Dovrà essere allegata copia del presente bando firmato, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione e sottoscritta l'Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 per il trattamento dei dati personali relativi all'utilizzo temporaneo di strutture culturali.

In tutti i casi in cui l'offerente non sia persona fisica, la dichiarazione sostitutiva verrà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 per l'iscrizione al Registro Imprese e per la titolarità della rappresentanza legale, o ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000.

Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell'istanza di partecipazione, i recapiti telefonici e e-mail (preferibilmente indirizzo di posta elettronica certificata).

Alle dichiarazioni sostitutive deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

BUSTA "B – OFFERTA PROGETTUALE"

A pena di esclusione dalla gara, la busta "**B – OFFERTA PROGETTUALE**", sigillata e controfirmata, dovrà contenere la proposta di progetto, redatta in carta semplice.

Sulla busta contenente la proposta progettuale dovrà essere riportato il nome del concorrente.

La proposta progettuale dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

Determina l'esclusione dalla procedura, la circostanza che la proposta progettuale non sia validamente sottoscritta e/o che non venga inserita nella Busta "B – OFFERTA PROGETTUALE".

MODALITÀ PARTICOLARI D'OFFERTA

Sono ammesse *offerte per procura speciale*, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, allegata in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti all'interno della busta "A – Istanza", pena l'esclusione dalla gara. In tal caso le dichiarazioni da rendersi dovranno essere effettuate dal delegato in capo al delegante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Sono ammesse *offerte congiunte* da parte di più soggetti i quali in tal caso, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere tutti l'istanza e la proposta progettuale ovvero conferire ad uno di essi procura speciale nelle modalità sopra descritte. In caso di offerta congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti del Comune di Venezia.

Non è consentita, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, la presentazione – direttamente o indirettamente - di più offerte da parte dello stesso soggetto.

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del provvedimento concessorio per fatto imputabile all'Aggiudicatario, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

A pena di esclusione dalla gara, la busta "C - OFFERTA ECONOMICA" sigillata e controfirmata, redatta in carta semplice, dovrà contenere l'offerta nella misura del canone annuo che il partecipante si impegna a corrispondere, che non dovrà essere inferiore al canone base d'asta di cui al presente Bando.

Sulla busta contenente l'offerta economica dovrà essere riportato il nome del concorrente.

L'offerta economica dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

Determina l'esclusione dell'avviso la circostanza che l'offerta economica non sia validamente sottoscritta e/o che non venga inserita nella Busta "C - OFFERTA ECONOMICA".

13. DECADENZA E REVOCA

Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di accertato inadempimento degli obblighi, stabiliti nell'atto di convenzione, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 15 giorni dalla diffida da parte dell'Amministrazione, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento del canone;
- b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nella convenzione;
- d) modifica dei locali o dell'immobile non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- e) gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- f) frode del Concessionario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- g) accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- h) grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal Concessionario o dalle altre Associazioni facenti parti del raggruppamento, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- i) mancata comunicazione di effettiva maturazione degli introiti o di corresponsione di quota parte all'Amministrazione.

In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione Comunale, ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, che potrà essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per la concessione in oggetto e in attuazione del previgente art. 13 del d. lgs. 30.6.2013, n. 196, a fornire l'informativa

per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente atto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. L'Amministrazione comunale con separato atto provvederà ad integrare l'informativa alla luce del Regolamento UE 2016/679.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della concessione nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione della concessione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione della concessione il concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. è il dott. Michele Casarin, Dirigente del Settore Cultura della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.

16. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda all'Albo Pretorio on line e sul sito web ufficiale del Comune di Venezia per 30 giorni consecutivi.

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente bando è possibile rivolgersi al Settore Cultura - Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili, al numero di telefono 041 274 6183 oppure 041 274 6153, o all'indirizzo e-mail: affittailteatro@comune.venezia.it.

17. FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

18. AGGIUDICAZIONE

Alle ore 10.00 del giorno 24/08/2020, presso la sala Foyer del Teatro Toniolo – piazzetta Battisti n. 4 a Venezia Mestre, la Commissione di gara all'uopo nominata procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente Bando di gara.

Al termine della procedura di valutazione delle offerte verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente a partire dalla maggiore offerta, e successivamente approvata con apposito provvedimento e pubblicata su apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Venezia.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare o di sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

Le offerte duplici o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle. Della seduta sarà redatto apposito verbale che verrà approvato con successivo provvedimento.

La proposta progettuale si considera vincolante per l'Aggiudicatario ed irrevocabile per la durata di mesi dodici dalla data fissata per la seduta pubblica sopra citata.

L'aggiudicazione diverrà in ogni caso vincolante per l'Amministrazione Comunale allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o

conseguenti all'aggiudicazione - compresa la mancata stipula della convenzione entro la data stabilita -, l'aggiudicazione stessa verrà revocata, fermo restando ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il concessionario deve trasmettere l'elenco dei nominativi del personale idoneo ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione delle condizioni di sicurezza, servizi antincendio con idoneità tecnica e di primo soccorso in complesso a rischio medio (si richiama in proposito quanto contenuto, previsto e prescritto nei D.M. 19 agosto 1996 e 10 marzo 1998). La mancata comunicazione dei nominativi entro i termini richiesti comporterà l'esclusione dell'operatore economico, con conseguente concessione del teatro al successivo miglior offerente o con indicazione di nuova procedura.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione convenzione, il concessionario consegna al Settore Cultura copia della polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e della polizza contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili (con massimali minimi ciascuna di € 1.000.000).

Nell'espletamento delle attività, il concessionario deve garantire la messa a disposizione del personale in possesso delle caratteristiche tecniche richieste nel bando. Eventuali sostituzioni in corso d'opera devono essere comunicate al Settore Cultura con sufficiente anticipo, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Venezia, 15 luglio 2020

Allegati:

- 1) Ortofoto
- 2) Planimetrie degli spazi
- 3) Schema di concessione convenzione
- 4) Informativa per il trattamento dei dati personali
- 5) Modulo di domanda
- 6) Licenza di agibilità ai sensi art. 80 TULPS

Il Dirigente
Settore Cultura
Dott. Michele Casarin
(documento firmato digitalmente)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

N. _____ di Repertorio speciale del _____

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE, LABORATORI E PERFORMANCE TEATRALI – TEATRO GROGGIA A VENEZIA DAL 2 SETTEMBRE 2020 AL 1 SETTEMBRE 2021.

Il **COMUNE DI VENEZIA**, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti San Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura, della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, dott. Michele Casarin, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, giusto incarico del 31 ottobre 2017, PG 2017/0527140;

Premesso che:

- il Comune di Venezia è proprietario dell'immobile sito in Cannaregio n. 3150 a Venezia, individuato al Catasto Fabbricati Sez. Venezia, Foglio 012, Mappale 11;
- detto edificio denominato teatro Groggia è inserito nel Parco della Villa stessa ed ha accesso principale dal giardino pubblico e accesso di servizio da fondamenta Riformati. Gli spazi aperti al pubblico sono accessibili a portatori di handicap su sedia a ruote;
- gli spazi in questione di 202,26 mq, si sviluppano con un sistema distributivo consono alla destinazione d'uso originaria, ovvero spazi per attività teatrali;
- il volume del teatro è così suddiviso: platea a doppia altezza per 99 posti a sedere con sedie mobili, palco aperto, senza sipario, di dimensioni 340 cm x 700 cm, h 90 cm accessibile tramite scaletta, 2 servizi igienici per l'utenza privi di antibagno di cui uno per disabili, area tecnica regia (luci, suono...), nel retropalco 2 locali tecnici e 2 servizi igienici con antibagno e al primo piano due camerini, spazio biglietteria;
- si considera quale inventario specifico descrittivo dello stato di fatto e degli arredi, quello redatto dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura con nota prot. n. 338541 del 04/07/2019 dal quale risultano le attrezzature, gli arredi, le dotazioni tecnologiche presenti nella struttura di proprietà dell'Amministrazione;
- il Teatro Groggia è dotato di dichiarazione di agibilità prot. n. 1164/LLPP del 09/06/2000 del restauro e risanamento conservativo e di licenza di agibilità prot. n. 251645 del 23/05/2018 per il locale multiuso al Parco Groggia per attività espositive e manifestazioni di pubblico spettacolo;

Considerato che il Comune di Venezia:

- tra le attività che sostiene, è orientato a:

- promuovere l'utilizzo del proprio patrimonio edilizio esistente, sostenendo specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, assegnando gli spazi secondo procedimenti di evidenza pubblica;
- promuovere e sostenere le attività di carattere culturale di significativa valenza, organizzate con soggetti qualificati che operano nel territorio, mettendo a disposizione strutture e capacità organizzative;
- provvedere allo sviluppo e diffusione della cultura, con particolare attenzione alle iniziative teatrali di rilevanza per coinvolgimento territoriale rivolte in particolare a giovani e adolescenti, dandone informazione e coinvolgendo la cittadinanza;

- ha avviato il procedimento per assegnare il teatro Groggia mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la presentazione di proposte di rassegne, laboratori e performance teatrali presso il teatro a far data dal 2 settembre 2020;

Considerato che:

- _____, con sede in _____, P.IVA/C.F. _____, _____ n. _____ iscrizione _____ C.C.I.A.A.,

registrata nel Portale dell'Associazionsimo del Comune di Venezia, è risultata aggiudicataria definitiva, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n..... del, del bando **PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE, LABORATORI E PERFORMANCE TEATRALI – TEATRO GROGGIA A VENEZIA** per un periodo pari a un anno;

- l'importo annuo del canone concessorio, a seguito bando di gara, è determinato in € =.....;

Visto il Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di Venezia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19/06/2017;

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019;

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2020;

c o n c e d e

a _____ - nel prosieguo indicata come *cessionaria*, con sede legale _____ in _____ - C.F. _____, rappresentata da _____ nat ___ a _____ il _____, Codice Fiscale _____, C.I. _____ rilasciata a _____ (___) il _____ - scadenza _____, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante domiciliat ___ per la carica in _____, dell'immobile di proprietà comunale denominato Teatro Groggia, sito in Cannaregio n. 3150 a Venezia, individuato al Catasto Fabbricati Sez. Venezia, Foglio 012, Mappale 11, meglio identificato nell'allegata planimetria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni e modalità esposte nel presente disciplinare di concessione.

Art. 1 - Uso dei beni - Gli spazi sono concessi quali beni strumentali alla realizzazione di rassegne, laboratori e performance teatrali. Il concessionario attua e da' esecuzione al progetto d'uso del bene concesso, così come presentato e assentito in sede di gara.

Il bene oggetto di concessione in uso, è soggetto a vincolo culturale ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004, detto anche Codice dei beni culturali, che ai sensi della parte III del medesimo Codice, quale fabbricato soggetto a tutela paesaggistica (decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 239/1962, trascritto alla locale Conservatoria dei registri Immobiliari in data 30/04/1962, per vincolo di interesse ai sensi della l. 1 giugno 1939, n. 1089). Qualunque intervento di carattere edilizio dovrà pertanto sottostare alle preventive autorizzazioni relative ai profili normativi citati.

Art. 2 - Durata - La concessione del bene ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 2 settembre 2020, venendo di fatto e di diritto a scadere senza necessità di invio della disdetta o di qualsiasi altro atto.

Il concessionario di gestione ed uso dello spazio prende atto e accetta che allo scadere dell'annualità, il concedente si riserva la facoltà di valutare la permanenza delle condizioni di miglior utilizzo/gestione dello spazio e dell'impianto, rispetto alla sua destinazione, stabilendo condizioni normative ed economiche per una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Art. 3 - Obblighi a carico del concedente - Il Comune si obbliga a:

a) consegnare i locali;

b) garantire il pacifico godimento dell'immobile, ferma restando ogni competenza ad adottare, per esclusivi motivi di interesse collettivo e per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all'igiene e alla sanità;

c) garantire la comunicazione pubblicitaria nei confronti del pubblico mediante la produzione di materiali informativi per la promozione dei progetti ricadenti nel bando nonché la cura e l'aggiornamento costante dello spazio web nel sito istituzionale del Comune di Venezia e social network, collaborando con il concessionario per la diffusione del materiale pubblicitario.

Art. 4 - Obblighi a carico del concessionario - Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- durata annuale della convenzione;
- pagamento del canone concessorio;
- mantenimento della destinazione d'uso dei beni e preclusione di modifiche non autorizzate;
- attuazione ed esecuzione del progetto d'uso e di valorizzazione presentato in sede di gara; gli adeguamenti e le migliorie funzionali previste, nonché le attrezzature e gli elementi durevolmente destinati a servizio ed ornamento dell'immobile resteranno ad esclusivo beneficio dell'impianto e saranno acquisiti al patrimonio comunale senza rivalsa alcuna da parte del concessionario, ad eccezione di quanto utilizzato esclusivamente per l'espletamento delle proprie attività;
- effettuazione lavori di straordinaria manutenzione necessari all'adattamento del bene, a totale scomputo dal canone concessorio, previa congruità rilasciata dalla Direzione Lavori Pubblici;
- preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di effettuare interventi di ristrutturazione o altro tipo di intervento sui locali concessi, con scomputo totale dal canone per interventi di varia natura, stabiliti dalla competente Direzioni Lavori Pubblici;
- rispetto di tutte le prescrizioni di esercizio contenute nella licenza di agibilità prot. n. 251645 del 23/05/2018 per il locale multiuso al Parco Groggia per attività espositive e manifestazioni di pubblico spettacolo acquisita ai sensi dell'art. 80 del TULPS;
- voltura dei contratti delle utenze con conseguente pagamento delle spese per le forniture al servizio del bene (rifiuti, acqua, energia elettrica). Relativamente ai costi derivanti dalla gestione dell'impianto di riscaldamento, comprensivo dei consumi gas, gli stessi saranno forniti dal Settore Energia Impianti con cadenza semestrale;
- sostenimento degli oneri riferiti a spese di pulizia, di custodia e di manutenzione ordinaria del bene a carico del concessionario, degli impianti elettrici idrici, igienico – sanitari ed in generale degli impianti a rete in ottemperanza agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività e con la gestione della sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare al D.M. 19/08/1996, al DPR 12/01/1998, D.M. 10/03/1998, d.lgs. 81/08;
- stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e una contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili (con massimali minimi ciascuna di € 1.000.000);
- presentazione entro il 1 ottobre 2020, di una rendicontazione scritta delle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene immobile per gli scopi per i quali è assegnato;
- restituzione dei beni nella loro integrità al termine della convenzione, salvo il normale deperimento d'uso.

E' fatto divieto al concessionario di:

- porre in essere qualsiasi attività di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS comma 6 e/o punti di raccolta del gioco del lotto e/o superenalotto e/o scommesse di genere e qualsiasi attività commerciale che non sia strettamente necessaria all'esecuzione del progetto culturale;
- depositare materiale sulle travi e sul controsoffitto dei camerini;
- ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza;
- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- manomettere le attrezzature e gli impianti degli edifici, il meccanismo di auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno, etc.);
- depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici;
- fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'edificio;

- utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, fiamme libere (candele etc.);
- accedere al **soppalco** (area regia) o aree in cui è espressamente vietato l'accesso da apposita segnaletica.

Il concessionario:

- garantisce per il regolare svolgimento degli spettacoli, la presenza di personale tecnico e di assistenza in sala e biglietteria che deve possedere formazione specifica in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, pronto soccorso in conformità a quanto previsto dall'allegato IX del DM 10 marzo 1998 per attività a rischio di incendio medio con conseguimento di attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 Novembre 1996 n. 609 e allegato 4 D.M 15 Luglio 2003, n. 388 per pronto soccorso azienda Gruppo B (corso 12 ore) con aggiornamento triennale di 4 ore;
- è tenuto a sostenere in proprio cachet, contratti, prestazioni e ospitalità di personale tecnico e artistico; approntamenti tecnici, noleggi e relativi collaudi; oneri SIAE ed altre eventuali spese di legge, in ottemperanza alla normativa vigente;
- svolge in proprio o mediante collaborazioni previamente autorizzate dall'Amministrazione, le attività descritte nel programma presentato approvato dalla Commissione e potrà chiedere il rimborso spese per l'occupazione degli spazi da parte dei soggetti che faranno parte del progetto, restando titolare diretto delle obbligazioni contratte con il Comune di Venezia;
- per le attività di cui alla presente concessione, ha facoltà di reperire risorse finanziarie mediante sponsorizzazioni, tariffazioni, fatturazioni e erogazioni liberali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e in osservanza agli usi consentiti;
- può svolgere negli spazi concessi, attività di natura prevalentemente istituzionale, cioè finalizzata al raggiungimento del proprio scopo istituzionale. Può svolgere attività commerciale solo in via marginale (vendita di biglietti), da cui potrà trarre ricavi in misura non prevalente, rispetto al totale delle entrate derivanti dalle attività da esso svolte, quindi in misura non superiore a quanto introitato sottoforma di contributi istituzionali, sovvenzioni, liberalità e quote associative, e riconducibili alla gestione degli spazi in oggetto. Qualora tale condizione di marginalità e strumentalità allo scopo istituzionale dovesse venir meno, il concessionario si impegna a comunicarlo tempestivamente al Comune di Venezia, che potrà far decadere la concessione.

Il concessionario garantisce:

- il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo, nonché delle norme in materia di inquinamento acustico, considerati i limiti d'uso e la tipicità dell'ambiente;
- la progettazione e produzione dei materiali a stampa necessari per la promozione degli eventi, che devono in ogni caso indicare la collaborazione con l'Amministrazione, nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta concordati;
- l'esposizione per tutta la durata della concessione del calendario delle attività, unitamente agli orari di apertura al pubblico degli spazi e ai prezzi in vigore, all'interno degli stessi spazi e in luogo ben visibile al pubblico.

La Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni del Comune di Venezia, prevede una riserva d'uso del Teatro Groggia nel caso in cui necessitasse degli spazi per i propri fini istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale e potrà disporre del teatro, a suo insindacabile giudizio, per 30 giornate all'anno, avendo riguardo a comunicare al concessionario l'evenienza con congruo anticipo.

Il Concessionario dovrà rendere disponibile la totalità (custodia, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) dello spazio interessato che, all'occorrenza, dovrà essere liberato da eventuali attrezzature che lo occupino.

Art. 5 - Recesso della concessionaria - La concessionaria ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione con un preavviso di mesi tre da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r.

Art. 6 - Canone - Il canone concessorio per l'uso delle suddetto bene, è stabilito in € (IVA 22% esclusa) annui, da corrispondere in rate semestrali anticipate di € ciascuna, entro il sette di ogni semestre con scadenza il 7 settembre 2020 ed entro il 7 marzo 2021.

Art. 7 - Consumi ed oneri - E' a carico del concessionario il pagamento dei consumi energetici concernenti gli spazi e tutti gli oneri inerenti il godimento del bene. Il concessionario deve volturare le utenze con conseguente pagamento delle spese per le forniture al servizio del bene (rifiuti, acqua, energia elettrica). Relativamente ai costi derivanti dalla gestione dell'impianto di riscaldamento, comprensivo dei consumi gas, gli stessi saranno forniti dal Settore Energia Impianti con cadenza semestrale.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento - L'Amministrazione Comunale emette fattura in formato elettronico in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, per ciascuna rata del canone concessorio di cui all'art. 6. I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale: Intesa San Paolo, Codice IBAN: IT07Z0306902126100000046021, indicando obbligatoriamente nella causale il codice indicato in ciascuna fattura.

Art. 9 - Divieto di subconcessione - E' fatto esplicito divieto alla concessionaria di subconcedere, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'area oggetto della presente convenzione e di subconcedere in tutto o in parte la gestione dei beni concessi. Il Concessionario sotto la propria responsabilità potrà servirsi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi necessari alla gestione del teatro nel rispetto della vigente normativa.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione - La concessionaria solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che può essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'immobile oggetto di concessione nonché a persone e/o a cose di terzi. La concessionaria altresì risponde per i danni tutti, a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto è consegnata al Settore Cultura copia della polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e della polizza contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili (con massimali minimi ciascuna di € 1.000.000).

Art. 11 - Manutenzioni - Le spese sostenute per l'effettuazione delle opere di ristrutturazione e messa a norma nel bene di cui in oggetto, previamente autorizzate, documentate e congruite dalla competente Direzione Lavori Pubblici, sono scomutate dal canone dovuto per l'utilizzo degli spazi per l'intera durata della concessione.

La relativa progettazione dovrà essere sottoposta alla previa approvazione dei competenti organi comunali e dovranno essere acquisite direttamente tutte le necessarie autorizzazioni edilizie. Il Comune delega quindi il concessionario a presentare richiesta per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, comprese quelle edilizie.

Il concessionario si impegna ad accettare le prescrizioni e le varianti che dovessero essere richieste dal Comune sul progetto presentato.

Sono a carico della concessionaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre alla concessionaria l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, indicando un termine per adempiervi. Sono a carico della concessionaria le spese di straordinaria manutenzione derivanti dall'omessa effettuazione delle manutenzioni ordinarie di cui in precedenza.

E' fatto esplicito divieto alla concessionaria di eseguire interventi di straordinaria manutenzione o modifiche senza il preventivo consenso scritto del Comune di Venezia – Settore Cultura. Tutti gli adattamenti e le migliorie apportate, eseguite a spese della concessionaria, restano gratuitamente acquisite al Comune di Venezia al termine della convenzione, per qualsiasi motivo questa avvenga, senza che alla concessionaria sia dovuto alcun indennizzo o rimborso spese di qualsiasi natura.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene.

Art. 12 – Consegna e restituzione del bene - All'atto di consegna dell'immobile, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consegna redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti, nelle more del rilascio del nulla osta della competente Soprintendenza.

La concessionaria si impegna a restituire alla scadenza della concessione il bene, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale degrado d'uso.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

Le attrezzature funzionali all'impianto acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 13 – Controlli e verifiche - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento e senza necessità di preavviso, di ispezionare o far ispezionare i locali concessi in uso. I dipendenti del Comune di Venezia a ciò delegati avranno accesso al teatro in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Art. 14 – Decadenza e Revoca - L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di fa decadere, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, la presente convenzione qualora ravvisasse un uso del bene concesso incompatibile con la sua destinazione o un uso diverso dalle ragioni a base della concessione stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che la concessionaria si assume mediante la sottoscrizione della presente concessione; per inosservanza di norme in materia di lavoro e /o sicurezza; per mancata comunicazione di effettiva maturazione degli introiti o di corresponsione di quota parte all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per sopravvenuti preminenti interessi pubblici con preavviso non inferiore a mesi 3 (tre) senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario di gestione ed uso dello spazio.

Art. 15 - Domicilio - A tutti gli effetti della presente concessione la concessionaria dichiara di essere domiciliata in _____ e che l'indirizzo di posta a cui inviare ogni comunicazione è _____.

In caso di variazioni del domicilio dichiarato la concessionaria deve darne notizia al Comune di Venezia – Settore Cultura mediante raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it .

Art. 16 - Registrazione e oneri vari - Sono a carico del concessionario tutte le spese amministrative riferite alla presente concessione e l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1983.

Art. 17 - Codice di comportamento - Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2018.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Concessionario ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione della convenzione. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 18 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali - Le parti danno atto che è stato provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente atto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'atto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione della concessione e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.

Con la sottoscrizione del presente atto, redatto in tre esemplari, il concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

- Per il Comune di Venezia

il Dirigente del Settore Cultura
dott. Michele Casarin

- Per _____
il Legale Rappresentante _____

Venezia, il

Allegati:

- planimetria edificio

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi all'utilizzo temporaneo di strutture culturali, della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dott. Michele Casarin sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse all'utilizzo temporaneo di strutture pubbliche culturali con eventuale applicazione di agevolazioni tariffarie e archiviazione dati.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, indirizzo e-mail, numero cellulare).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di **utilizzare la struttura**, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Cultura dott. Michele Casarin e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

COMUNE DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE - SETTORE SPORTELLI UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLI AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 4
Campo Manin - San Marco, 4023 - C.A.P. 30124 - VENEZIA
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it - mail spazi-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it
Informazioni al numero 041/2747909 - informazioni numero 041 2747983 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 -
Apertura al pubblico:
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30
mercoledì per i professionisti anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: Cristiano Quaggiato
Responsabile dell'istruttoria: Caterina Carrer

Prot. n. 251645/2018

Venezia, 23 maggio 2018

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. gen. n. 2018/117292 del 05/03/2018, con la quale Dott. Michele Casarin, in qualità di Dirigente Amministrativo dell'Ente DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI-SETTORE CULTURA del COMUNE di VENEZIA, ha chiesto licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS per il locale multiuso al Parco Groggia, in Venezia - Cannaregio n. 3150;

Visti:

- La dichiarazione di agibilità prot. n. 1164/LLPP del 09/06/2000 del restauro e risanamento conservativo del Teatrino Groggia sito a Cannaregio Venezia;
- La richiesta di agibilità del 22/08/2001 del locale multiuso al Parco Groggia ai sensi dell'art. 4 punto e) comma II del DPR 28/05/2001 N. 311;
- L'agibilità prot. n. 2009/361468 del 01/09/2009 per il locale multiuso al Parco Groggia per attività espositive e manifestazioni di pubblico spettacolo;

Ritenuto pertanto di sostituire il citato provvedimento prot. n. 361468/2009 del 01 settembre 2009;

Visti:

- gli atti d'ufficio;
- gli artt. 71 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento approvato con R.D. del 06 maggio 1940 n. 635;
- il D. Lgs 222/2016, ai fini della semplificazione dell'agibilità ex art. 80 TULPS;

rilascia a Dott. Casarin Michele, in qualità di Dirigente Amministrativo dell'Ente DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI - SETTORE CULTURA del COMUNE di VENEZIA la

LICENZA DI AGIBILITA'

ai sensi dell'art. 80 del TULPS presso il locale multiuso al Parco Groggia, in Venezia - Cannaregio n. 3150, all'uopo individuata, a condizione che siano osservate le norme vigenti in materia, nonché le seguenti prescrizioni di esercizio:

- Per manifestazioni teatrali o di pubblico spettacolo il limite massimo di posti a sedere è 99;
- Sia attuata la gestione della sicurezza di cui al D. M. 19/08/1996 TITOLO 18;
- Durante l'attività espositiva, sarà ammessa la presenza di 50 persone, a condizione che venga interdetto al pubblico l'uso del parco, che le poltrone vengano rimosse dalla sala e che gli allestimenti adottati siano di materiale incombustibile o al massimo di classe 1;

Per lo svolgimento di attività diverse da quelle teatrali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

Si rammenta inoltre che:

- forma parte integrante del presente provvedimento il Certificato Prevenzioni Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco da rinnovare alla scadenza;


- la presente autorizzazione, che non consente attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande, per le quali devono essere rilasciate specifiche autorizzazioni, può essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica di igiene, per abuso da parte del titolare o per il venir meno all'agibilità della struttura.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'autorizzazione prot. n. 361468/2009 del 01/09/2009

Documento firmato digitalmente dal Dirigente
Dott. Francesco Bortoluzzi

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 674

TEATRO GROGGIA, Cannaregio n. 3150, Venezia





FONDAZIONE

CANALE